



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0071/2014

3.2.2014

RELAZIONE

su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere
(2013/2103(INI))

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Relatore: Mary Honeyball

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	16
PARERE DI MINORANZA.....	20
PARERE DI MINORANZA.....	21
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO.....	22
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	25

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere (2013/2103(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 4 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,
- visto l'articolo 6 della Convenzione CEDAW del 1979 che mira a combattere tutte le forme di tratta delle donne e lo sfruttamento della prostituzione femminile,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo,
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne, il cui articolo 2 stipula che la violenza contro le donne comprende: "la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata",
- visto il protocollo di Palermo del 2000 addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,
- visti l'obiettivo strategico D.3 della piattaforma d'azione e la dichiarazione di Pechino del 1995,
- vista la Convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato e obbligatorio, il cui articolo 2 definisce il lavoro forzato,
- vista la dichiarazione di Bruxelles (11) dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, che chiede una politica globale, multidisciplinare ed efficacemente coordinata che coinvolga attori di tutti i settori interessati,
- viste le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in questo ambito, quali la raccomandazione n. R 11 del 2000 sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, la raccomandazione n. R 5 del 2002 sulla protezione delle donne contro la violenza e la raccomandazione n. 1545 del 2000 su una campagna contro la tratta delle donne,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani,
- vista la proposta di raccomandazione dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa dal titolo "Criminalising the purchase of sex to combat the trafficking of people for sexual

exploitation", documento n. 12920 del 26 aprile 2012,

- vista la decisione ministeriale n. 1(12) di Vienna dell'OSCE del 2000 a sostegno delle misure dell'OSCE e del piano d'azione dell'OSCE per combattere la tratta di esseri umani (decisione n. 557, adottata nel 2003),
- visti gli articoli 2 e 13 del trattato sull'Unione europea,
- vista la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani,
- vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI del 19 luglio 2002,
- vista la risoluzione del Consiglio sulle iniziative contro la tratta di esseri umani, in particolare delle donne¹,
- vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani,
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 1995 sulla Quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne: Lotta per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace, che si terrà a Pechino nel settembre 1995²,
- vista la sua risoluzione del 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet³,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne⁴,
- vista la sua risoluzione del 24 ottobre 1997 sul Libro verde della Commissione sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione⁵,
- vista la sua risoluzione del 6 novembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e sul promemoria sul contributo dell'Unione europea al rafforzamento della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini⁶,
- vista la sua risoluzione del 16 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale⁷,

¹ GU C 260 del 29.10.2003, pag. 4.

² GU C 166 del 3.7.1995, pag. 92.

³ GU C 150 del 19.5.1997, pag. 38.

⁴ GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.

⁵ GU C 339 del 10.11.1997, pag. 420.

⁶ GU C 358 del 24.11.1997, pag. 37.

⁷ GU C 14 del 19.1.1998, pag. 19.

- vista la sua risoluzione del 13 maggio 1998 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione¹,
- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea (1996)²,
- vista la sua risoluzione del 10 febbraio 1999 sull'armonizzazione delle forme di protezione complementare allo status di rifugiato nell'Unione europea³,
- vista la sua risoluzione del 30 marzo 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia⁴,
- vista la sua risoluzione dell'11 aprile 2000 sull'iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet⁵,
- vista la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino⁶,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne"⁷,
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 2000 sulla comunicazione della Commissione sulle vittime di reati nell'Unione europea: Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere⁸,
- vista la sua risoluzione del 12 giugno 2001 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani⁹,
- vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2006 sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale¹⁰,
- vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future¹¹,

¹ GU C 193 del 17.8.2006, pag. 126.

² GU C 98 del 9.4.1999, pag. 267.

³ GU C 150 del 28.5.1999, pag. 203.

⁴ GU C 040 del 7.2.2001, pag. 20.

⁵ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 41.

⁶ GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

⁷ GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.

⁸ GU C 67 dell'1.3.2001, pag. 304.

⁹ GU C 53 del 28.2.2002, pag. 114.

¹⁰ GU C 287 del 24.11.2006, pag. 18.

¹¹ GU C 288 del 25.11.2006, pag. 16.

- vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sulla prostituzione coatta in occasione di manifestazioni sportive internazionali¹,
 - vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne²,
 - vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne³,
 - vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57^a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze⁴,
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere⁵,
 - vista la campagna di sensibilizzazione "Non in vendita" della Lobby europea delle donne,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0071/2014),
- A. considerando che la prostituzione e la prostituzione forzata sono fenomeni di genere aventi una dimensione globale, che coinvolgono circa 40-42 milioni di persone al mondo, che la grande maggioranza delle persone che si prostituiscono è costituita da donne e ragazze minorenni, che quasi tutti i clienti sono uomini e che la prostituzione è pertanto al contempo causa e conseguenza di una disparità di genere che aggrava ulteriormente;
- B. considerando che la prostituzione è una forma di schiavitù incompatibile con la dignità umana e i diritti umani fondamentali;
- C. considerando che la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, a fini di sfruttamento sessuale o di altra natura, è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani; che la tratta di esseri umani sta aumentando a livello globale, a seguito alla crescita della criminalità organizzata e dei suoi profitti;
- D. considerando che il lavoro è una delle principali risorse per l'autorealizzazione dell'uomo, attraverso cui gli individui contribuiscono al benessere collettivo;
- E. considerando che la prostituzione e la prostituzione forzata sono intrinsecamente collegate alla disparità di genere nella società e influiscono sullo status delle donne e degli uomini nella società nonché sulla percezione dei loro rapporti reciproci e della sessualità;

¹ GU C 291 del 30.11.2006, pag. 292.

² GU C 285 del 21.10.2010, pag. 53.

³ GU C 296 del 2.10.2012, pag. 26.

⁴ Testi approvati, P7_TA(2013)0045.

⁵ Testi approvati, P7_TA(2013)0444.

- F. considerando che la salute sessuale e riproduttiva è promossa attraverso sani approcci alla sessualità condotti nel rispetto reciproco;
- G. considerando che la direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani stabilisce disposizioni dettagliate per le vittime;
- H. considerando che qualsiasi politica in materia di prostituzione influisce sul conseguimento della parità di genere, incide sulla comprensione delle questioni di genere e trasmette messaggi e norme alla società, compresi i giovani;
- I. considerando che la prostituzione funziona come un'attività commerciale e crea un mercato in cui diversi attori entrano in relazione tra loro e in cui protettori e procacciatori effettuano i loro calcoli e agiscono in modo da consolidare o accrescere il loro mercato e massimizzare i profitti, e che gli acquirenti di servizi sessuali svolgono un ruolo chiave costituendo la domanda in tale mercato;
- J. considerando che, secondo l'OMS, la salute sessuale richiede un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali come pure la possibilità di fare esperienze sessuali piacevoli e sicure, libere da coercizione, discriminazione e violenza;
- K. considerando che la prostituzione riduce tutti gli atti più intimi al loro valore monetario e svilisce l'essere umano fino al livello di merce o oggetto a disposizione del cliente;
- L. considerando che la grande maggioranza delle persone che si prostituiscono proviene da categorie vulnerabili;
- M. considerando che lo sfruttamento della prostituzione è strettamente legato alla criminalità organizzata;
- N. considerando che la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, i crimini estremamente violenti e la corruzione prosperano all'ombra della prostituzione e che qualsiasi quadro di legalizzazione va a beneficio in primis dei protettori, che riescono a trasformarsi in "uomini d'affari";
- O. considerando che, sulla base dei risultati di vari studi, risulta evidente come metà degli acquirenti continui a comprare servizi sessuali pur in presenza di chiare indicazioni del fatto che la persona che si prostituisce ha un'età inferiore ai 18 anni;
- P. considerando che i mercati della prostituzione alimentano la tratta di donne e minori e aggravano la violenza nei loro confronti, soprattutto in paesi in cui l'industria del sesso è stata legalizzata¹;
- Q. considerando che la prostituzione e la tratta di donne e ragazze minorenni sono collegate tra loro dal momento che la domanda di donne nell'ambito della prostituzione, siano esse vittime della tratta o meno, è la stessa; che la tratta è utilizzata come mezzo per portare donne e ragazze minorenni nel mercato della prostituzione;

¹ La relazione del 2006 di Sigma Huda, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, ha sottolineato l'impatto diretto delle politiche sulla prostituzione nella dimensione della tratta di esseri umani.

- R. considerando che i dati dell'UE mostrano l'inefficacia dell'attuale politica di lotta alla tratta di esseri umani nonché la presenza di problemi nell'identificazione e nel perseguimento dei trafficanti, e che è quindi necessario intensificare le indagini sui casi di tratta a fini sessuali e rafforzare il perseguimento e la condanna dei trafficanti di esseri umani;
- S. considerando che sempre più giovani, tra i quali figura in modo allarmante un elevato numero di bambini, sono costretti a prostituirsi;
- T. considerando che le minacce rivolte a chi pratica la prostituzione possono essere dirette e fisiche oppure indirette, ad esempio attraverso pressioni sulla famiglia nel paese di origine, e che queste ultime possono essere di carattere psicologico e insidiose;
- U. considerando che la principale responsabilità di contrastare la tratta di esseri umani spetta agli Stati membri e che ad aprile 2013 solo sei Stati membri avevano notificato il pieno recepimento della direttiva dell'UE contro la tratta di esseri umani, il cui termine per l'attuazione scadeva il 6 aprile 2013;
- V. considerando che la Commissione, nella sua strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, dichiara che "le disparità tra donne e uomini violano i diritti fondamentali";
- W. considerando che vi è un'enorme differenza nel modo in cui gli Stati membri trattano la prostituzione ed esistono due approcci principali: un approccio vede la prostituzione come una violazione dei diritti delle donne, una forma di schiavitù sessuale, che si traduce in una disparità di genere a discapito delle donne e la mantiene; l'altro approccio ritiene che la prostituzione stessa sostenga la parità di genere promuovendo il diritto della donna a decidere cosa fare del suo corpo; in entrambi i casi, i singoli Stati membri hanno le competenze per decidere quale approccio adottare nei confronti della prostituzione;
- X. considerando che esiste una differenza tra prostituzione "forzata" e "volontaria", è ovvio che la prostituzione costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne;
- Y. considerando che il problema della prostituzione deve essere affrontato in una visione a lungo termine e in una prospettiva di parità di genere;
- Z. considerando che lo sfruttamento della prostituzione, che equivale ad autorizzare lo sfruttamento sessuale di altri, è stato legalizzato in vari Stati membri, tra cui Germania, Paesi Bassi e Grecia; che i Paesi Bassi figurano nell'elenco stilato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine quale prima destinazione delle vittime della tratta di esseri umani;
- AA. considerando che, secondo le stime, in Germania vi sono 400 000 prostitute ma solo 44 sono ufficialmente registrate presso gli enti per la previdenza sociale a seguito della legge del 2002 che ha legalizzato la prostituzione; che non sussistono indicazioni affidabili attestanti che tale legge abbia ridotto la criminalità, e che un terzo dei pubblici ministeri tedeschi ha osservato che la legalizzazione della prostituzione ha reso più complesso il loro lavoro finalizzato a perseguire la tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione;
- AB. considerando che vi è la tendenza globale di banalizzare la prostituzione e considerarla

una normale attività, un "divertimento", ma altresì un lavoro;

1. riconosce che la prostituzione e lo sfruttamento sessuale sono questioni altamente legate al genere, nonché violazioni della dignità umana, contrari ai principi dei diritti umani, tra cui la parità di genere, e pertanto in contrasto con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi l'obiettivo e il principio della parità di genere;
2. sottolinea che è necessario rispettare la salute sessuale e riproduttiva come pure i diritti di tutte le donne, compreso il loro diritto al proprio corpo e alla sessualità nonché a essere libere da coercizioni, discriminazioni e violenza;
3. evidenzia l'esistenza di molti legami tra la prostituzione e la tratta e riconosce che la prostituzione, sia a livello globale che in Europa, alimenta la tratta di donne e ragazze minorenni vulnerabili, una gran percentuale delle quali è compresa tra i 13 e i 25 anni; sottolinea che, come mostrato dai dati della Commissione, la maggior parte delle vittime (62%) è oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale, che le donne e le ragazze minorenni rappresentano il 96% delle vittime identificate e presunte e che negli ultimi anni si è registrato un aumento del numero delle vittime provenienti da paesi terzi;
4. riconosce tuttavia che la mancanza di dati affidabili, precisi e comparabili tra i paesi, dovuta soprattutto al carattere illegale e spesso invisibile della prostituzione e della tratta, mantiene opaco il mercato della prostituzione e ostacola il processo decisionale politico, di conseguenza i dati sono basati solamente su stime;
5. sottolinea che i dati dimostrano che la criminalità organizzata svolge un ruolo di rilievo laddove la prostituzione è legale¹;
6. sottolinea come i dati dimostrino che la maggioranza delle persone che praticano la prostituzione sono persone vulnerabili all'interno della nostra società;
7. sottolinea che la prostituzione è anche una questione sanitaria dal momento che comporta effetti dannosi per la salute delle persone che la praticano, le quali sono più soggette a traumi sessuali, fisici e psichici, alla dipendenza da stupefacenti e alcool, alla perdita di autostima così come a un tasso di mortalità superiore rispetto al resto della popolazione; aggiunge e sottolinea che molti degli acquirenti di servizi sessuali chiedono sesso a pagamento non protetto, cosa che accresce il rischio di effetti sanitari negativi, sia per le persone che praticano la prostituzione sia per i clienti;
8. sottolinea che la prostituzione forzata, la prostituzione e lo sfruttamento nell'industria del sesso possono avere conseguenze psicologiche e fisiche devastanti e durature per gli individui coinvolti (anche dopo che hanno abbandonato la prostituzione), con particolare riferimento a bambini e adolescenti, oltre a essere causa e conseguenza di disparità di genere e a perpetuare stereotipi legati al genere e lo stereotipo della donna che vende servizi sessuali, come l'idea che i corpi di donne e ragazze minorenni siano in vendita per soddisfare la domanda maschile di sesso;

¹ Relazione congiunta della città di Amsterdam e del ministero olandese della Giustizia, secondo cui la metà delle attività di prostituzione per le quali è richiesta un'autorizzazione hanno uno o più gestori con precedenti penali.

9. esorta gli Stati membri a prevedere, nel rispetto della normativa nazionale, incontri consultivi e controlli sanitari riservati e regolari per le prostitute in luoghi diversi da quelli in cui ha luogo la prostituzione;
10. riconosce che le prostitute rappresentano un gruppo esposto a un elevato rischio di contrarre l'HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili;
11. invita gli Stati membri a scambiare le migliori prassi sulle modalità di riduzione dei pericoli associati alla prostituzione nelle strade;
12. riconosce che la prostituzione e la prostituzione forzata incidono sulla violenza contro le donne in generale, dal momento che le ricerche sugli acquirenti di servizi sessuali dimostrano che gli uomini che acquistano sesso hanno un'immagine degradante delle donne¹; suggerisce quindi alle autorità nazionali competenti di affiancare al divieto di acquistare servizi sessuali una campagna di sensibilizzazione tra gli uomini;
13. sottolinea che le persone che praticano la prostituzione sono particolarmente vulnerabili dal punto di vista sociale, economico, fisico, psicologico, emozionale e familiare e sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza e pregiudizio rispetto agli individui impegnati in qualsiasi altra attività; ritiene pertanto opportuno che le forze di polizia nazionali siano incoraggiate a occuparsi, tra l'altro, dei bassi tassi di condanna per gli stupri nei confronti delle prostitute; evidenzia che le persone che praticano la prostituzione sono altresì oggetto di pubblico discredito nonché socialmente stigmatizzate, anche nel qualora abbandonino la prostituzione;
14. richiama l'attenzione sul fatto che le donne che si prostituiscono hanno il diritto alla maternità, nonché di crescere i loro figli e prendersi cura di loro;
15. sottolinea che la normalizzazione della prostituzione ha un impatto sulla violenza contro le donne; fa riferimento in particolare ai dati che dimostrano come gli uomini che acquistano servizi sessuali siano più inclini a commettere atti sessualmente coercitivi e altri atti di violenza contro le donne e spesso mostrino tendenze misogine;
16. esprime preoccupazione per l'aumento nel numero di giovani uomini che acquistano servizi sessuali come forma di intrattenimento, trattando le donne e le ragazze minorenni come oggetti sessuali in atti che spesso sfociano nella violenza;
17. nota che l'80-95% delle persone che praticano la prostituzione ha subito forme di violenza prima di iniziare a prostituirsi (stupro, incesto, pedofilia), che il 62% di esse riferisce di avere subito uno stupro e il 68% soffre di un disturbo post-traumatico da stress, (una percentuale analoga a quella delle vittime di tortura)²;
18. sottolinea che la prostituzione minorile non può mai essere volontaria, giacché i bambini non sono in grado di dare il loro "consenso" alla prostituzione; esorta gli Stati membri ad

¹ Diversi studi su persone che fanno uso di prestazioni sessuali a pagamento sono consultabili al seguente indirizzo: <http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en>.

² Farley, M., "Violence against women and post-traumatic stress syndrome", *Women and Health*, 1998; Damant, D. et al., "Trajectoires d'entrée en prostitution: violence, toxicomanie et criminalité", *Le Journal International de Victimologie*, n. 3, aprile 2005.

adoperarsi nella maggior misura possibile per combattere la prostituzione minorile (che coinvolge individui di età inferiore ai 18 anni), dal momento che rappresenta la forma più grave di prostituzione forzata; richiede urgentemente un approccio a tolleranza zero basato sulla prevenzione, sulla protezione delle vittime e su azioni giudiziarie nei confronti dei clienti;

19. rileva che la prostituzione minorile e lo sfruttamento sessuale dei minori sono in aumento, anche tramite i social network, dove si ricorre spesso a forme di raggirio e intimidazione;
20. attira l'attenzione sul fenomeno della prostituzione minorile, che è distinto dalle molestie sessuali ed è legato a situazioni di difficoltà economica e assenza di cure da parte dei genitori;
21. sottolinea la necessità di misure efficaci volte a dedicare particolare attenzione a rimuovere i minorenni che si prostituiscono dal cosiddetto mercato della prostituzione e a impedire il loro ingresso in tale mercato, così come a concentrarsi sulle attività contrarie agli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e del relativo protocollo opzionale;
22. ritiene che l'acquisto di servizi sessuali da prostitute di età inferiore ai 21 anni dovrebbe costituire reato, mentre non dovrebbero costituire reato i servizi resi da chi si prostituisce;
23. richiama l'attenzione sul fenomeno della manipolazione psicologica a scopi sessuali (grooming), che consiste nella prostituzione di ragazze minorenni o che hanno appena raggiunto la maggiore età in cambio di beni di lusso o piccole somme di denaro destinate a coprire le spese quotidiane o relative all'istruzione;
24. fa notare agli Stati membri che l'istruzione gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione della prostituzione e della criminalità organizzata ad essa associata e raccomanda pertanto di organizzare, presso scuole e università, campagne educative di sensibilizzazione e prevenzione specifiche per età; raccomanda inoltre che l'educazione in materia di uguaglianza rappresenti un obiettivo fondamentale nel processo educativo dei giovani;
25. richiama l'attenzione sul fatto che le pubblicità di servizi sessuali nei giornali e media sociali possono contribuire a sostenere la tratta di esseri umani e la prostituzione;
26. sottolinea il ruolo crescente di Internet e dei social network nel reclutamento di nuove e giovani prostitute attraverso le reti di trafficanti di esseri umani; chiede che le campagne di prevenzione siano condotte anche su Internet e che siano considerati i gruppi vulnerabili presi di mira da queste reti di trafficanti;
27. evidenzia alcuni effetti, perlopiù negativi, della produzione di mass media e pornografia, specialmente online, che creano un'immagine sfavorevole della donna, cosa che potrebbe portare a incoraggiare il disprezzo della personalità umana delle donne e a considerarle come merci; segnala inoltre che la libertà sessuale non deve essere interpretata come un'autorizzazione a disprezzare le donne;
28. sottolinea che la normalizzazione della prostituzione ha un impatto sulla percezione che i giovani hanno della sessualità e delle relazioni tra donne e uomini; osserva che, stando a

degli studi, la prostituzione funge da strumento di controllo sociale della sessualità dei giovani;

29. sottolinea che le persone che praticano la prostituzione non dovrebbero essere criminalizzate, come succede in alcuni Stati membri, ad esempio nel Regno Unito, in Francia, nella Repubblica d'Irlanda e in Croazia, e invita tutti gli Stati membri ad abrogare la legislazione repressiva nei confronti di chi si prostituisce;
30. invita gli Stati membri ad astenersi dal criminalizzare e penalizzare le prostitute nonché a elaborare programmi volti ad assistere le persone che praticano la prostituzione/i lavoratori del sesso affinché abbandonino la professione qualora lo desiderino;
31. ritiene che la riduzione della domanda dovrebbe essere parte di una strategia integrata per la lotta contro la tratta di esseri umani negli Stati membri; è del parere che la riduzione della domanda possa essere raggiunta mediante disposizioni legislative che facciano ricadere l'onere criminale su chi acquista servizi sessuali piuttosto che su chi le vende, nonché mediante l'imposizione di ammende per rendere la prostituzione finanziariamente meno remunerativa per le organizzazioni criminali/la criminalità organizzata;
32. ritiene che il modo più efficace per combattere la tratta di donne e ragazze minorenni a fini di sfruttamento sessuale e per rafforzare la parità di genere segua il modello attuato in Svezia, Islanda e Norvegia (il cosiddetto modello nordico), e attualmente in corso di esame in diversi paesi europei, dove il reato è costituito dall'acquisto di servizi sessuali e non dai servizi resi da chi si prostituisce;
33. sottolinea che, poiché la prostituzione è un problema transfrontaliero, è opportuno che gli Stati membri si assumano la responsabilità di combattere l'acquisto di servizi sessuali al di fuori del loro territorio, attraverso l'introduzione di misure simili a quelle adottate in Norvegia, dove un cittadino può essere perseguito per l'acquisto di servizi sessuali all'estero;
34. mette in rilievo i dati che confermano l'effetto deterrente del modello nordico sulla tratta in Svezia, dove la prostituzione e la tratta a fini sessuali non sono in aumento, e il fatto che il modello in questione trovi sempre maggiore sostegno presso la popolazione, soprattutto i giovani, a dimostrazione che la normativa ha comportato un cambiamento negli atteggiamenti;
35. evidenzia i risultati di una recente relazione governativa in Finlandia, che invita a una piena criminalizzazione dell'acquisto di servizi sessuali dal momento che l'approccio finlandese, in cui è criminalizzato l'acquisto di servizi sessuali da individui vittime della tratta, si è rivelato poco efficace nella lotta contro la tratta di esseri umani;
36. ritiene che la legislazione offra un'opportunità per chiarire quali siano le norme accettate dalla società e per creare una società che rifletta tali valori;
37. è del parere che considerare la prostituzione un "lavoro sessuale" legale, depenalizzare l'industria del sesso in generale e rendere legale lo sfruttamento della prostituzione non sia una soluzione per proteggere donne e ragazze minorenni vulnerabili dalla violenza e dallo sfruttamento, ma che sortisca l'effetto contrario esponendole al pericolo di subire un

- livello più elevato di violenza, promuovendo al contempo i mercati della prostituzione e, di conseguenza, accrescendo il numero di donne e ragazze minorenni oggetto di abusi;
38. condanna qualsiasi tentativo politico o dissertazione basati sull'idea che la prostituzione possa essere una soluzione per le donne migranti in Europa;
 39. invita pertanto gli Stati membri, nel rispetto della normativa nazionale, a conferire alla polizia e alle autorità competenti per le strutture in cui sono svolte attività di prostituzione il diritto di accedere a tali strutture e di eseguire controlli casuali;
 40. esorta la Commissione e gli Stati membri a mobilitare gli strumenti e i mezzi necessari a combattere la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale nonché a limitare la prostituzione, in quanto violazione dei diritti fondamentali delle donne, con particolare riferimento ai minorenni, e della parità di genere;
 41. invita gli Stati membri a recepire quanto prima negli ordinamenti nazionali la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, soprattutto allo scopo di proteggere le vittime;
 42. esorta la Commissione a valutare l'impatto esercitato finora dal quadro giuridico europeo elaborato per eliminare la tratta a fini di sfruttamento sessuale, ad approfondire la ricerca riguardante le modalità di prostituzione, la tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale e l'aumento del turismo sessuale nell'UE, riservando particolare attenzione ai minori, così come a promuovere lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri;
 43. sottolinea la necessità che la Commissione continui a finanziare progetti e programmi volti a contrastare la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale;
 44. chiede agli Stati membri di elaborare e attuare politiche volte a far fronte alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento sessuale e alla prostituzione, nonché di garantire il sostegno a tutte le parti interessate, come le ONG, la polizia, le altre autorità di contrasto e i servizi medici e sociali, il loro coinvolgimento nel processo decisionale e la cooperazione tra loro;
 45. riconosce che la stragrande maggioranza di persone che praticano la prostituzione vorrebbe smettere ma non si sente in grado di farlo e sottolinea che queste persone necessitano di un sostegno adeguato, soprattutto di carattere psicologico e sociale, per uscire dalla rete dello sfruttamento sessuale e della dipendenza che vi è spesso associata; propone pertanto alle autorità competenti di attuare programmi volti ad aiutare gli individui ad abbandonare la prostituzione, in stretta collaborazione con le parti interessate;
 46. sottolinea l'importanza di una formazione adeguata dei servizi di polizia e del personale del sistema giudiziario in generale in merito ai vari aspetti legati allo sfruttamento sessuale, tra cui gli aspetti di genere e riguardanti l'immigrazione, e invita gli Stati membri a esortare le autorità di polizia affinché collaborino con le vittime e le incoraggino a testimoniare, a promuovere l'istituzione di servizi speciali tra le forze di polizia e ad assumere donne tra gli agenti di polizia; ribadisce l'importanza della cooperazione in

materia giudiziaria tra gli Stati membri per combattere con maggiore efficacia le reti di trafficanti di esseri umani in Europa;

47. richiama l'attenzione delle autorità nazionali sull'impatto della crisi economica sul crescente numero di donne e ragazze minorenni, comprese le donne migranti, obbligate a prostituirsi ed esorta tali autorità ad aiutarle a trovare modi alternativi per guadagnarsi da vivere nonché a favorire un ambiente sicuro per coloro che continuano a praticare la prostituzione;
48. evidenzia che i problemi economici e la povertà sono tra le maggiori cause della prostituzione tra le donne e le ragazze minorenni, e che le strategie di prevenzione specifiche per genere, le campagne su scala nazionale ed europea rivolte in modo specifico alle comunità socialmente emarginate e a coloro che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità (come le persone con disabilità e i minori all'interno dei sistemi di tutela dell'infanzia), le misure finalizzate a ridurre la povertà e a sensibilizzare sia gli acquirenti sia i fornitori di servizi sessuali nonché la condivisione delle migliori prassi sono tutti fattori essenziali per combattere lo sfruttamento sessuale delle donne e delle ragazze minorenni, soprattutto tra i migranti; raccomanda alla Commissione di istituire una "settimana europea per la lotta alla tratta di esseri umani";
49. sottolinea che l'emarginazione sociale è un fattore chiave che contribuisce ad aumentare la vulnerabilità di donne e ragazze minorenni svantaggiate rispetto alla tratta di esseri umani; sottolinea altresì che la crisi economica e sociale ha causato disoccupazione, inducendo spesso le donne più vulnerabili, comprese quelle posizionate più in alto nella scala sociale, a prostituirsi/entrare nel mercato del sesso al fine di superare la povertà e l'emarginazione sociale; invita gli Stati membri ad affrontare i problemi sociali più profondi che inducono uomini, donne e bambini a prostituirsi;
50. esorta gli Stati membri a finanziare le organizzazioni operanti sul campo mediante strategie di supporto e di uscita, a fornire servizi sociali innovativi alle vittime della tratta o dello sfruttamento sessuale, compresi i migranti e le persone prive di documenti, valutando i loro bisogni individuali e i rischi allo scopo di fornire assistenza e protezione adeguate, nonché ad attuare politiche – applicando un approccio olistico e attraverso i vari servizi di polizia, immigrazione, sanitari ed educativi – finalizzate ad aiutare le donne e i minori vulnerabili ad abbandonare la prostituzione, garantendo nel contempo che tali programmi dispongano di una base giuridica e dei finanziamenti necessari per conseguire tale obiettivo; ribadisce l'importanza di un sostegno psicologico e insiste sulla necessità del reinserimento sociale delle vittime di sfruttamento sessuale; osserva che tale processo richiede tempo e lo sviluppo di un progetto di vita che rappresenti un'alternativa credibile e realizzabile per le persone che in precedenza hanno praticato la prostituzione;
51. sottolinea che è necessario un maggior numero di analisi e prove statistiche per valutare quale sia il modo più efficace per combattere la tratta di donne e ragazze minorenni a fini di sfruttamento sessuale;
52. esorta gli Stati membri a valutare sia gli effetti positivi che quelli negativi della criminalizzazione dell'acquisto di servizi sessuali sulla riduzione della prostituzione e della tratta;

53. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a sviluppare politiche di prevenzione specifiche per genere nei paesi di origine delle persone che praticano la prostituzione in quanto vittime della tratta, che siano rivolte sia agli acquirenti di servizi sessuali sia alle donne e ai minori, attraverso sanzioni, misure di sensibilizzazione e istruzione;
54. chiede all'UE e agli Stati membri di adottare misure per scoraggiare la pratica del turismo sessuale sia all'interno che al di fuori dell'UE;
55. chiede al Servizio europeo per l'azione esterna di adottare misure volte ad arrestare la pratica della prostituzione nelle zone di conflitto in cui sono presenti le forze armate dell'Unione;
56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

La prostituzione è un fenomeno difficile da quantificare, in quanto illegale nella maggior parte degli Stati membri. Secondo una relazione del 2012 della fondazione Scelles, la prostituzione ha una dimensione globale che coinvolge circa 40-42 milioni di persone, di cui il 90% dipende da un protettore. La prima relazione Eurostats in assoluto con dati ufficiali sulla prostituzione è stata pubblicata nell'aprile 2013¹. Il documento era incentrato sulla tratta di esseri umani nell'UE nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010.

Quello che è comunque certo è che la prostituzione e lo sfruttamento sessuale sono aspetti definitivamente legati al genere, con donne e ragazze che vendono i loro corpi, volontariamente o sotto coercizione, a uomini che pagano il servizio offerto. La maggior parte delle vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale sono donne e ragazze.

Una forma di violenza contro le donne e una violazione della dignità umana e della parità di genere

La prostituzione e lo sfruttamento sessuale di donne e ragazze sono forme di violenza e in quanto tali ostacolano la parità tra donne e uomini. Praticamente tutti coloro che acquistano servizi sessuali sono uomini. Lo sfruttamento nell'industria del sesso è causa e conseguenza della disparità di genere e perpetua l'idea che i corpi di donne e ragazze siano in vendita.

La prostituzione è un'inequivocabile e terribile violazione della dignità umana. Considerando che la dignità umana è espressamente citata nella Carta dei diritti fondamentali, il Parlamento europeo ha il dovere di riferire in merito alla prostituzione nell'UE e di esplorare soluzioni che consentano di rafforzare la parità di genere e i diritti umani a tale riguardo.

Un legame diretto con la tratta e la criminalità organizzata

Nell'Unione europea e nel mondo, la prostituzione è direttamente collegata con la tratta di donne e ragazze. Il sessantadue per cento delle donne vittime della tratta sono oggetto di sfruttamento sessuale.

Un numero sempre più elevato di donne e ragazze diventa vittima della tratta, con un traffico proveniente non solo da paesi terzi ma anche da alcuni Stati membri (per esempio Romania e Bulgaria) e diretto verso altre parti dell'Unione europea. L'UE deve pertanto affrontare con urgenza il problema della tratta da est verso ovest e adottare misure forti per contrastare questa particolare forma di violenza contro le donne.

La prostituzione è un fattore importante nel crimine organizzato, secondo soltanto alla droga in termini di portata, diffusione e volume di denaro interessato. Secondo le stime riportate sul sito di Havoscope², la prostituzione genera entrate a livello mondiale pari a circa 186 miliardi di dollari l'anno.

¹http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf.

² Cfr: <http://www.havoscope.com/tag/prostitution/>.

Poiché la prostituzione è in effetti gestita dalla criminalità organizzata con una portata così ampia, e funziona come un mercato con la domanda che stimola l'offerta, le autorità di contrasto dell'UE devono adottare un'azione forte e adeguata per intercettare i criminali proteggendo al tempo stesso le vittime, le persone che praticano la prostituzione e le donne e ragazze oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale. Altra materia distinta, benché correlata, e che richiede attenzione è quella della prostituzione su Internet, che è in aumento e in alcuni casi è collegata a siti che offrono pornografia.

Coercizione economica

Anche la disperazione finanziaria può portare le donne a entrare nel circuito della prostituzione. L'attuale crisi finanziaria sta facendo sentire i suoi effetti in quanto sono sempre più le donne (soprattutto madri sole) che entrano nel mondo della prostituzione nel proprio paese o arrivano dai paesi più poveri del sud dell'Unione europea per prostituirsi al nord. La prostituzione è quindi legata alla parità di genere in quanto è direttamente correlata al ruolo e al posto delle donne nella società, al loro accesso al mercato del lavoro, al processo decisionale, alla salute e all'istruzione, nonché alle alternative loro offerte, considerata la strutturale disparità di genere.

Due diversi approcci alla prostituzione e allo sfruttamento sessuale in Europa

La questione della prostituzione e della parità di genere è complicata dal fatto che vi sono due modelli contrapposti per affrontare il fenomeno. Il primo modello vede la prostituzione come una violazione dei diritti delle donne e uno strumento per perpetuare la disparità di genere. L'approccio legislativo corrispondente è abolizionista e penalizza le attività connesse alla prostituzione, contemplando talvolta l'acquisto di servizi sessuali, mentre la prostituzione non è illegale di per sé. Il secondo modello teorizza che la prostituzione stimola la parità di genere promuovendo il diritto della donna a controllare che cosa vuole fare del suo corpo. I sostenitori di tale modello affermano che la prostituzione è soltanto un'altra forma di lavoro e che il modo migliore di proteggere le donne nella prostituzione è migliorare le loro "condizioni di lavoro" trasformando la prostituzione in una professione, più precisamente un "lavoro sessuale". Ne consegue che nell'ambito di questo modello regolazionista, la prostituzione e le relative attività sono legali e regolamentate, e le donne sarebbero libere di scegliere i loro amministratori, noti anche come protettori. Tuttavia, si potrebbe anche considerare che far diventare la prostituzione e l'intermediazione a essa legata attività normali, o in qualche modo legalizzarle, significa legalizzare la schiavitù sessuale e la disparità di genere a discapito delle donne.

Nell'Unione europea sono diffusi entrambi i modelli. Fornire prostituzione è legale in vari Stati membri, tra cui Paesi Bassi, Germania, Austria e Danimarca, mentre le persone che si prostituiscono o alcune delle loro attività (come l'adescamento) sono criminalizzati del tutto o in parte in alcuni paesi, tra cui Regno Unito, Francia e Repubblica d'Irlanda. Tuttavia, non è possibile combattere con efficacia la disparità di genere e lo sfruttamento sessuale prendendo le mosse da una simmetria di genere nelle attività dell'industria del sesso che in realtà non esiste¹.

¹ www.equalitynow.org/sites/default/files/Nordic_Model_EN.pdf.

Dove la prostituzione e la sua fornitura sono legali, sono sempre più gli elementi che evidenziano le lacune del sistema. Nel 2007 il governo tedesco ha ammesso che la normativa che legalizza la prostituzione non aveva ridotto la criminalità e che oltre un terzo dei pubblici ministeri tedeschi aveva rilevato come la legalizzazione della prostituzione avesse reso più complesso il loro lavoro finalizzato a perseguire la tratta e lo sfruttamento di esseri umani¹. Nel 2003 il sindaco di Amsterdam (Paesi Bassi) ha affermato che la legalizzazione della prostituzione non era riuscita a prevenire il fenomeno della tratta aggiungendo che sembrava impossibile creare una zona sicura e controllabile che fosse preclusa agli abusi della criminalità organizzata. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, i Paesi bassi sono la prima destinazione delle vittime della tratta di esseri umani.

L'efficacia del modello nordico

In considerazione del numero sempre maggiore di elementi attestanti che la legalizzazione della prostituzione e dell'attività d'intermediazione per fornirla non promuovono affatto la parità di genere né riducono la tratta degli esseri umani, la relazione conclude che la differenza essenziale tra i due modelli di parità di genere di cui sopra risiede nel fatto che vedere la prostituzione semplicemente come un "lavoro" contribuisce a mantenere le donne nel mondo della prostituzione. Ritenere la prostituzione una violazione dei diritti umani delle donne aiuta queste ultime a rimanerne fuori.

L'esperienza di Svezia, Finlandia e Norvegia, che non aderisce all'UE, dove per affrontare il problema della prostituzione si utilizza il "modello nordico", sostiene questo punto di vista. La Svezia ha modificato la sua legge in materia di prostituzione nel 1999, vietando l'acquisto di sesso e depenalizzando i soggetti che si prostituiscono. In altre parole, è la persona che acquista sesso, in teoria sempre l'uomo, che commette un reato e non la prostituta. La normativa introdotta dalla Svezia fa parte di un'iniziativa generale volta a eliminare tutti gli ostacoli alla parità delle donne nel paese.

In Svezia questa legislazione ha avuto un impatto estremamente forte. Nel paese, il numero di persone che si prostituiscono è un decimo rispetto alla vicina Danimarca, dove acquistare sesso è legale e la popolazione è inferiore. La legge ha anche modificato l'opinione pubblica in merito. Nel 1996 il 45% delle donne e il 20% degli uomini erano a favore della criminalizzazione dell'acquisto di sesso da parte degli uomini. Nel 2008 il 79% delle donne e il 60% degli uomini erano favorevoli alla normativa. La polizia svedese conferma inoltre che il modello nordico ha esercitato un notevole effetto deterrente sulla tratta a fini di sfruttamento sessuale.

L'efficacia di tale modello nel ridurre la prostituzione e la tratta di donne e ragazze e nel promuovere la parità di genere è sempre più evidente. Nel frattempo, i paesi in cui fornire prostituzione è un'attività legale si trovano a dover ancora affrontare problemi in relazione alla tratta di esseri umani e alla criminalità organizzata, due fenomeni legati alla prostituzione.

¹ Cfr. anche l'articolo del giornale Der Spiegel, 30 maggio 2013:
<http://www.spiegel.de/international/germany/human-trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-germany-a-902533.html>.

La presente relazione è pertanto a favore del modello nordico ed esorta i governi degli Stati membri che adottano altri approcci per affrontare la questione della prostituzione a riesaminare la loro legislazione alla luce dei successi ottenuti in Svezia e in altri paesi che hanno introdotto il modello nordico. Tale scelta comporterebbe significativi progressi per la parità di genere nell'Unione europea.

La relazione non è contro le donne che si prostituiscono. È contro la prostituzione, ma a favore delle donne che ne sono vittime. Raccomandando di considerare colpevole l'acquirente, ossia l'uomo che compra servizi sessuali, anziché la prostituta, il presente testo costituisce un altro passo sul cammino che porta alla totale parità di genere nell'Unione europea.

PARERE DI MINORANZA

presentato da Angelika Niebler, Christa Klass, Astrid Lulling

La presente relazione di iniziativa mira a vietare ogni forma di prostituzione. Tuttavia, sono dell'idea che occorra distinguere tra la prostituzione forzata e la prostituzione legale, come previsto anche dal diritto dell'Unione.

La prostituzione volontaria è riconosciuta come lavoro autonomo in alcuni Stati membri dell'Unione; è pertanto soggetta a obblighi fiscali e in materia di sicurezza sociale. Le persone che praticano la prostituzione sono inoltre tenute a rispettare altri obblighi giuridici (ad esempio permessi di lavoro e di soggiorno e la registrazione dell'attività presso le autorità competenti). La questione relativa a come trattare la prostituzione volontaria dovrebbe rimanere di competenza dei singoli Stati membri.

Al contrario, la prostituzione forzata e la tratta di esseri umani costituiscono un problema di carattere transfrontaliero che non può essere risolto mediante l'azione di un singolo Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero invece cooperare strettamente per contrastare la prostituzione forzata, la tratta di esseri umani e la criminalità organizzata. Il divieto di acquistare servizi sessuali applicato in alcuni Stati membri ma non in altri porta all'aumento della fornitura di tali servizi nei paesi (vicini) che non criminalizzano i clienti. La relazione dell'on. Mary Honeyball contiene proposte valide per gli Stati membri in relazione alle questioni concernenti la prostituzione forzata.

La prostituzione forzata e la tratta di esseri umani devono essere combattute con ogni mezzo possibile. È tuttavia necessario distinguere tra questi problemi e la prostituzione volontaria.

PARERE DI MINORANZA

presentato da Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Inaki Irazabalbeitia, Raul Romeva, Sophia In't Veld

La tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori, a fini di sfruttamento sessuale, altresì detto prostituzione forzata, rappresenta una violazione della dignità umana ed è contraria ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nell'aprile 2013 solo sei Stati membri avevano notificato il pieno recepimento della direttiva dell'UE contro la tratta di esseri umani, il cui termine per l'attuazione scadeva il 6 aprile 2013.

La relazione non distingue tra prostituzione forzata e prostituzione derivante da una decisione individuale. Tuttavia la prostituzione minorile non può mai essere volontaria, giacché i bambini non sono in grado di dare il loro "consenso" alla prostituzione;

Le politiche miranti a rendere invisibile la prostituzione e che escludono coloro che si prostituiscono/i lavoratori del sesso dai luoghi pubblici accrescono la stigmatizzazione l'emarginazione sociale e la vulnerabilità. È opportuno che tutti gli Stati membri dell'Unione si astengano dal criminalizzare e penalizzare i lavoratori del sesso o dal rendere illegale il lavoro sessuale, consentano a queste persone di accedere ai diritti previdenziali ed elaborino programmi volti ad aiutarle ad abbandonare la professione qualora lo desiderino.

3.12.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle conseguenze per l'uguaglianza di genere
(2013/2103(INI))

Relatore per parere: Corina Crețu

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale hanno come cause profonde l'ineguaglianza tra uomini e donne e la povertà, aggravate dalle disparità etniche e da altre disuguaglianze socioeconomiche, nonché i conflitti armati, e che le principali vittime sono donne e minori che si trovano in condizioni socioeconomiche sfavorevoli;
2. sottolinea che è necessario accordare una particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, come le ragazze, i minori con disabilità e le donne appartenenti a minoranze;
3. rileva che la corruzione svolge un ruolo importante nell'agevolare e promuovere la tratta di esseri umani;
4. osserva che lo sfruttamento sessuale è una forma di violenza di genere, perpetrata prevalentemente da uomini e soprattutto nei confronti di donne, e sottolinea pertanto che l'eliminazione e la prevenzione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze rivestono un'enorme importanza ai fini della riduzione di tali violazioni estreme dei diritti umani;
5. invita l'Unione, le organizzazioni internazionali, i governi nazionali e le altre parti interessate a cooperare a livello di UE per creare un quadro comune di disposizioni relative alla lotta contro le cause determinanti, alla criminalizzazione (anche dell'acquisto di servizi sessuali), alle sanzioni e a una migliore cooperazione transfrontaliera in materia di protezione dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale;

6. sottolinea che è importante tener conto della paura della stigmatizzazione all'atto di elaborare le politiche e le strategie nazionali in materia di assistenza giudiziaria nei paesi in via di sviluppo e in tutti i paesi in cui sono perpetrati la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale, ed esprime preoccupazione per la mancanza di servizi giuridici efficaci ai quali poter denunciare i casi di abuso, soprattutto durante le crisi umanitarie;
7. invita l'Unione e i suoi Stati membri a elaborare azioni volte a porre fine al turismo sessuale di provenienza dagli Stati membri dell'UE verso altre destinazioni;
8. sottolinea la necessità che i provvedimenti da adottare nella lotta contro lo sfruttamento sessuale e la prostituzione concentrino la loro attenzione sulle zone colpite da conflitti, a norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e n. 1820 del 19 giugno 2008;
9. invita l'Unione e i suoi Stati membri a scoraggiare la domanda di sfruttamento sotto forma di prostituzione e tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	2.12.2013
Esito della votazione finale	+ : 20 - : 1 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Emer Costello, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fiona Hall, Eduard Kukan, Bart Staes, Jan Zahradil
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Fabrizio Bertot, Tanja Fajon, Miroslav Mikolášik

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	23.1.2014
Esito della votazione finale	+ : 14 - : 2 0 : 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Krisztina Morvai, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Izaskun Bilbao Barandica, Anne Delvaux, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Kläß, Angelika Werthmann
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Michael Cashman